



CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

aggiornato a LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 (in G.U. 14/12/2017, n.291)¹

I reati presupposto:

art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
art. 25-ter	Reati societari
art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
art. 25-sexies	Abusi di mercato
art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
art. 25-undecies	Reati ambientali
art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia

INDICE DETTAGLIATO DEI REATI

Reati contro la Pubblica Amministrazione

A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Truffa
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Frode informatica

B) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

¹ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

Data ultima modifica: 24 maggio 2018



- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Circostanze aggravanti
- Corruzione in atti giudiziari
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Pene per il corruttore
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
 - Falsità materiale commessa dal privato
 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
 - Falsità in registri e notificazioni
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco.
 - Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
 - Uso di atto falso
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Delitti di criminalità organizzata



- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso
- Scambio elettorale politico-mafioso
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Alterazione di monete
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Frodi contro le industrie nazionali
- Frode nell'esercizio del commercio
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Reati societari

- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali delle società quotate
- Impedito controllo
- Indebita restituzione dei conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Formazione fittizia del capitale
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

- Illecita influenza sull'assemblea
- Aggiotaggio
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Assistenza agli associati
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Condotte con finalità di terrorismo
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Prostituzione minorile
- Pornografia minorile
- Detenzione di materiale pornografico
- Pornografia virtuale
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Tratta di persone
- Acquisto e alienazione di schiavi
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Adescamento di minorenni

Abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate
- Manipolazione del mercato

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo
- Lesioni personali colpose

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Autoriciclaggio

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati ambientali

- Inquinamento ambientale
- Disastro ambientale
- Delitti colposi contro l'ambiente
- Circostanze aggravanti
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Bonifica dei siti - l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Traffico illecito di rifiuti
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
- superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria
- reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- inquinamento provocato dalle navi
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- immigrazioni clandestine

Razzismo e xenofobia

- tutte le forme di discriminazione razziale - la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale <i>Malversazione a danno dello Stato</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto l'Associazione un finanziamento o contributo pubblico a giusto titolo, i soggetti che operano per Assifact non lo utilizzano per lo scopo per cui il contributo è stato erogato e ottenuto.</p>	Rischio medio-basso
Articolo 24	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p>	<p>Articolo 316-ter codice penale <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164,00 a 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, mediante la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute, ottengano per l'Associazione, senza che codesta istituzione ne abbia diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.</p> <p>Tali ipotesi è residuale rispetto a quella successiva di truffa ai danni dello Stato e si configura, quindi, solo se la condotta sopra descritta non integra il reato di</p>	Rischio medio-basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Articolo 640 codice penale Truffa Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 a 1.549,00: 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	truffa. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact pongano volutamente in essere comportamenti ingannevoli, artifici o raggiri nei confronti di un ente pubblico al fine di indurlo in errore dal quale l'Associazione trae un vantaggio e per l'ente pubblico deriva un danno.	Rischio medio-basso
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Articolo 640-bis codice penale Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa definita al punto precedente è posta in essere dai soggetti che operano per Assifact per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.	Rischio medio-basso
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Articolo 640-ter codice penale Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 a 1.549,00 se ricorre una delle	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, alterando o violando il sistema informatico della Pubblica Amministrazione, ottengano per l'Associazione un ingiusto profitto (es. acquisizione di notizie riservate, modifica dell'importo del	Rischio medio-basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	finanziamento ricevuto) a danno di terzi.	
Articolo 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 476 codice penale Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.	Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo. Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,	Non applicabile
Articolo 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Articolo 477 codice penale Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 478 codice penale Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p> <p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p>	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Articolo 479 codice penale Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p>	<p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 480 codice penale Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p> <p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 481 codice penale Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p> <p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico</p>	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51,00 a 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.	servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 482 codice penale Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.	In ambito associativo, tale ipotesi di reato può configurarsi in caso di produzione falsa o di alterazione di un atto vero, nonché nei casi di contraffazione o alterazione da parte del personale operante per Assifact di certificati o autorizzazioni amministrative, o, infine, nei casi di simulazione di un atto inesistente o di produzione di una copia difforme dall'originale.	Rischio basso potenziale medio
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 483 codice penale Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.	Tale ipotesi di reato può configurarsi in ambito associativo nell'ipotesi, ad esempio, di falsa dichiarazione, da parte di soggetti operanti per Assifact, in atti pubblici destinati a provare la verità (ad es. nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata ad una richiesta di patrocinio a un ente pubblico).	Rischio basso potenziale medio
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale	Assifact in linea generale	Rischio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 484 codice penale Falsità in registri e notificazioni Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309,00.</p>	non è soggetta a obblighi di notificazione all'Autorità di pubblica sicurezza.	potenziale basso remoto
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 485 codice penale Falsità in scrittura privata Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni</p>		Rischio basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 486 codice penale Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 487 codice penale Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>		Rischio basso Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti</p>	Tale ipotesi ricorre, quando per esempio colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco.	Rischio basso potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 488 codice penale <i>Altre falsità in foglio firmato in bianco.</i> <i>Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</i> Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>Documenti informatici</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 489 codice penale <i>Uso di atto falso</i> Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>	<p><u>Tale reato può ad esempio configurarsi in ambito associativo nel caso di utilizzo di un atto falso (ad esempio un titolo di credito), pur non avendo materialmente falsificato.</u></p>	<p>Rischio basso <u>potenziale medio</u></p>
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>Documenti informatici</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 490 codice penale <i>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</i> Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli</p>	<p><u>Tale reato può configurarsi nell'ipotesi che un soggetto operante per Assifact ponga in essere, a vantaggio o nell'interesse dell'Associazione, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento ad esempio di certificazioni amministrative o di una cambiale o di un titolo di credito trasmissibile.</u></p>	<p>Rischio basso <u>potenziale medio</u></p>



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 492 codice penale Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>		Rischio basso potenziale medio
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 493 codice penale Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>		Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 615-ter codice penale Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema</p>	Tale reato di accesso abusivo ad un sistema informatico può configurarsi nell'ipotesi in	Rischio basso potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	<p>cui i soggetti operanti per Assifact, commettano una "violazione di domicilio informatico", introducendosi in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, ad esempio allo scopo di entrare in possesso di dati e informazioni.</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 615-<i>quater</i> codice penale</p> <p><i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della</p>	<p>Ai ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi ad esempio nel caso in cui abusivamente si procura, riproduce o diffonde codici parole chiavi o altri mezzi per l'accesso a sistemi informativi protetto da misure di sicurezza o fornisce istruzioni a tale fine</p>	<p>Rischio bassopotenziale medio basso</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		multa da 5.164,00 a 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 615- <i>quinqüies</i> codice penale Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 10.329,00.		Rischio basso potenziale medio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 617- <i>quater</i> codice penale Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al		Rischio potenziale medio basso



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 617- <i>quiquies</i> codice penale Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .		Rischio potenziale medio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 635- <i>bis</i> codice penale Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio. Articolo 635 codice penale Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (<i>omissis</i>)		Rischio potenziale medio basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-ter codice penale Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>		Rischio potenziale medio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-quater codice penale Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è</p>		Rischio potenziale medio basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-quinquies codice penale Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>		Rischio potenziale medio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 640-quinquies codice penale		Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00.</p>		
Articolo 24-ter	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Art. 416 codice penale</p> <p>Associazione per delinquere</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (4) nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione</p>		Rischio basso - assente



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<u>da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</u>		
<u>Articolo 24-ter</u>	<u>Delitti di criminalità organizzata</u>	<p><u>Art. 416-bis codice penale</u> <u>Associazione di tipo mafioso</u> <u>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</u> <u>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</u> <u>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</u> <u>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</u> <u>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</u> <u>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</u> <u>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</u> <u>Le disposizioni del presente articolo si applicano</u></p>		<u>Rischio basso - assente</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<u>anche alla camorra, alla 'ndrangheta (5) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (6), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</u>		
<u>Articolo 24-ter</u>	<u>Delitti di criminalità organizzata</u>	<u>Art. 416-ter codice penale</u> <u>Scambio elettorale politico-mafioso</u> <u>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</u> <u>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</u>		<u>Rischio basso - assente</u>
<u>Articolo 24-ter</u>	<u>Delitti di criminalità organizzata</u>	<u>Art. 630 codice penale</u> <u>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</u> <u>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</u> <u>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</u> <u>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</u> <u>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</u> <u>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena</u>		<u>Rischio basso - assente</u>



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</u></p> <p><u>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</u></p> <p><u>I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</u></p>		
<u>Articolo 24-ter</u>	<u>Delitti di criminalità organizzata</u>	<p>Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309</p> <p><u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u></p> <p><u>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</u></p> <p><u>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</u></p> <p><u>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</u></p> <p><u>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</u></p> <p><u>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</u></p> <p><u>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti</u></p>		<u>Rischio basso - assente</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</u></p> <p><u>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</u></p> <p><u>7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</u></p> <p><u>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</u></p>		
Articolo 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	<p><u>Art. 407 codice di procedura penale</u> Termini di durata massima delle indagini preliminari <u>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</u> a) i delitti appresso indicati:</p> <p><u>5) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</u></p>		Rischio basso - assente
Articolo 25	<p>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,</p>	<p>Articolo 317 codice penale</p> <p>Concussione</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione <u>da sei a dodici anni</u> da quattro a dodici anni.</p>	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per il compimento di un atto che concerne il proprio ufficio, ponga in essere pressioni per costringere o indurre i soggetti che operano per	Rischio basso non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p>		<p>Assifact a consegnargli o promettergli del denaro o altre utilità non dovutegli. Si tratta di un ipotesi di reato residuale-non applicabile in quanto è riferito ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio e potrebbe configurarsi solo nel caso in cui un soggetto operante per Assifact concorra nel reato del pubblico ufficiale protratto verso terzi. Tale reato si differenzia dal reato di corruzione di seguito definite in quanto nell'ipotesi di concussione il soggetto privato subisce la condotta del pubblico ufficiale mentre nell'ipotesi di corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.</p>	
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	<p>Articolo 318 codice penale <u>Corruzione per un atto d'ufficio per l'esercizio della funzione</u> Il pubblico ufficiale, che, <u>per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</u> Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>	<p>Tale ipotesi di reato, <u>che sanziona sia il corrotto che il corruttore</u>, si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact propongano, consegnino o promettano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovutagli per compiere atti del suo ufficio (es. velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza), determinando un vantaggio per l'Associazione.</p>	<p>Rischio basso <u>potenziale medio</u></p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 319 codice penale Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due <u>sei</u> a cinque <u>dieci</u> anni.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact propongano, consegnino o promettano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovutagli per omettere o ritardare atti del suo ufficio (es. rinvio di un accertamento fiscale, ovvero la non menzione nel relativo verbale delle riscontrate irregolarità), determinando un vantaggio per l'Associazione.	Rischio basso <u>potenziale medio</u>
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 319-bis codice penale Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene <u>nonché il pagamento o il rimborso di tributi</u> .		Rischio basso <u>potenziale medio</u>
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 319-ter codice penale Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione <u>da sei a dodici anni</u> da tre a otto anni . Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da <u>sei a quattordici</u> quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da <u>otto</u> sei a venti anni.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui Assifact sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere per essa la migliore sentenza possibile, i soggetti che operano per Assifact corrompano un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere o altro funzionario).	Rischio basso <u>potenziale medio</u>
<u>Articolo 25</u>	<u>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</u>	Art. 319-quater codice penale Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il	<u>Tale ipotesi prevede la punibilità sia per il soggetto pubblico che</u>	<u>Rischio potenziale medio</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione <u>da sei anni a dieci anni e sei mesi</u> da tre a otto anni . -Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	<u>induce (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) sia per il soggetto indotto.</u>	
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 320 codice penale Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni <u>degli articoli 318 e dell'articolo 319</u> si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quello di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.		Rischio <u>potenziale medio</u> basso
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 321 codice penale Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- <i>bis</i> , nell'articolo 319- <i>ter</i> e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.		Rischio <u>potenziale medio</u> basso
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 322 codice penale Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, <u>per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri</u> , soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta la proposta illecitamente avanzatagli.	Rischio <u>potenziale medio</u> basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità <u>per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri</u> da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.		
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 322-bis codice penale <u>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; <u>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti,</u>	Tali ipotesi di reato si configurano negli stessi casi già sopra definiti, ove però la controparte del reato è identificabile fra i membri <u>della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</u>	Rischio basso <u>potenziale medio</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>		
Articolo 25-bis	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p>	<p>Articolo 453 codice penale</p> <p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 a 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione,</p>		Rischio basso - Non rilevante



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>		
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	<p>Articolo 454 codice penale</p> <p>Alterazione di monete</p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103,00 a 516,00.</p>		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	<p>Articolo 455 codice penale</p> <p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	<p>Articolo 457 codice penale</p> <p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00.</p>		Rischio basso - Non rilevante



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 459 codice penale Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 460 codice penale Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309,00 a 1.032,00.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 461 codice penale Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103,00 a 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.		Rischio basso - Non rilevante



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 464 codice penale Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Articolo 473 codice penale <u>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</u> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		Rischio basso - assente
Articolo 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Articolo 474 codice penale <u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o		Rischio basso - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Art. 513 codice penale :- Turbata libertà dell'industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.		Rischio basso - assente
Articolo 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 513-bis codice penale Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.		Rischio basso - assente
Articolo 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 514 codice penale Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate		Rischio basso - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<u>le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</u>		
<u>Articolo 25-bis.1</u>	<u>Delitti contro l'industria e il commercio</u>	Art. 515 codice penale Frode nell'esercizio del commercio <u>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</u> <u>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</u>		<u>Rischio basso - assente</u>
<u>Articolo 25-bis.1</u>	<u>Delitti contro l'industria e il commercio</u>	Art. 516 codice penale Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine <u>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</u>		<u>Rischio basso - assente</u>
<u>Articolo 25-bis.1</u>	<u>Delitti contro l'industria e il commercio</u>	Art. 517 codice penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci <u>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</u>		<u>Rischio basso - assente</u>
<u>Articolo 25-bis.1</u>	<u>Delitti contro l'industria e il commercio</u>	Art. 517-ter codice penale Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale <u>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà</u>		<u>Rischio basso - assente</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		
Articolo 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 517-quater codice penale Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.		Rischio basso - assente
Articolo 25-ter	Reati societari 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile,	Articolo 2621 codice civile False comunicazioni sociali Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>c) LETTERA ABROGATA;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p>	<p>ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenze di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p> <p><u>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,</u></p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. <u>la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</u></p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p><u>previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</u></p> <p><u>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</u></p>		
<u>Articolo 25-ter</u>	<u>Reati societari</u>	<u>Art. 2621-bis</u>	<u>L'Associazione è esclusa</u>	<u>Non applicabile</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>Fatti di lieve entità</u></p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	<p><u>dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.</u></p>	
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2622 codice civile False comunicazioni sociali delle società quotate in danno della società, dei soci o dei creditori</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, <u>di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea</u>, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico <u>consapevolmente espongono</u>, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero <u>omettono fatti materiali rilevanti</u> omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo <u>concretamente</u> idoneo ad indurre in errore, i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, <u>con la pena della reclusione da tre a otto anni</u>. a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.</p>	Non applicabile



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</u></p> <p><u>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</u></p> <p><u>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</u></p> <p><u>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</u></p> <p><u>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</u></p> <p><u>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</u></p> <p><u>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</u></p> <p><u>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</u></p> <p><u>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</u></p> <p><u>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</u></p> <p><u>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni</u></p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.</p> <p>La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>		
Articolo 25-ter	Reati societari	Articolo 2623 codice civile Falso in prospetto <i>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</i>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	Articolo 2624 codice civile Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione <i>Abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39</i> I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.		
Articolo 25-ter	Reati societari	Articolo 2625 codice civile Impedito controllo Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame. <u>Se pure la fattispecie è configurabile nell'ambito associativo, tale tipologia di controllo non è attribuita per legge agli Associati, essendo Assifact un'associazione non riconosciuta e pertanto non è penalmente rilevante ai fini 231. Ciò non toglie l'opportunità di definire procedure e presidi di controllo ai fini di prevenire questa ipotesi di condotta.</u> <u>Si evidenzia che non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte dell'Associato. Inoltre, la condotta è rilevante solo se cagiona danno all'Associato.</u>	Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	Articolo 2626 codice civile	L'Associazione è esclusa	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Indebita restituzione dei conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2627 codice civile Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2628 codice civile Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2629 codice civile Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.		
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2629-bis codice civile Omessa comunicazione del conflitto d'interessi L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile Interessi degli amministratori L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni</p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma.</p> <p>In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>		
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2632 codice civile Formazione fittizia del capitale</p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2633 codice civile Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2636 codice civile Illecita influenza sull'assemblea</p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione	Non applicabile Rischio

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	soggettivo dei reati in esame. <u>Tale fattispecie può configurarsi quando i soggetti che operano in nome o per conto di Assifact o sotto il controllo di Assifact o che sono in contatto con Assifact pongono in essere operazioni e condotte che artificialmente consentano di alterare la formazione delle maggioranze assembleari (es. firme false della presenza in assemblea, errata ripartizione delle quote dei voti, ecc.) rendendo così possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto associativo.</u>	<u>potenziale medio basso</u>
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2637 codice civile Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame. <u>Tale fattispecie può configurarsi quando i soggetti che operano in nome o per conto di Assifact o sotto il controllo di Assifact o che sono in contatto con Assifact pongono in essere operazioni e condotte idonee a provocare una effettiva e significativa alterazione del prezzo di azioni, obbligazioni, titoli negoziabili.</u>	Non applicabile <u>Rischio potenziale medio</u>
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2638 codice civile	L'Associazione è esclusa	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p><u>3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</u></p>	dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	
<u>Articolo 25-ter</u>	<u>Reati societari</u>	<p>Art. 2635- <u>codice civile</u></p> <p><i>Corruzione tra privati</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i</p>	<p>La riformulazione dell'art. 2635 ad opera del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 include l'Associazione è esclusa</p>	<u>Rischio potenziale medio</u>



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>sindaci e i liquidatori, <u>di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se o per altri, compiono od omettono atti</u>, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, ragionando documentando alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. <u>Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. <u>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</u></p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p><u>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.</u></p>	<p>dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame. Infatti si parla <u>non solo di società ma anche di enti privati</u>, intendendosi anche <u>quelli non societari e privi di personalità giuridica</u>.</p> <p>Tale fattispecie può configurarsi quando i soggetti apicali o con funzioni comunque direttive di Assifact</p> <p>M <u>mettono in atto condotte in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o obblighi di fedeltà a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, procurando un vantaggio indebito all'Associazione.</u></p> <p>(ad esempio un soggetto operante per Assifact elargisce somme di denaro ad un soggetto apicale di una società fornitrice al fine di acquistare beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati dalla società fornitrice, con conseguente danno per quest'ultima)</p>	
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non</p>		Rischio potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</u></p> <p><u>2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</u></p> <p><u>3. Si procede a querela della persona offesa</u></p>		
Articolo 25- quater	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la</p>	<p>Articolo 270-bis codice penale</p> <p><i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>		Rischio basso - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.			
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 270-ter codice penale Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.		Rischio basso - Assente
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 270-quater codice penale Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.		Rischio basso - Assente
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 270-quinquies codice penale Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale		Rischio basso - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, <u>nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</u> <u>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</u>		
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 270-sexies codice penale Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.		Rischio basso - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 280 codice penale Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso,		Rischio basso - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>		
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 280-bis codice penale</p> <p>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica</p>		Rischio basso - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 289-bis codice penale Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.		Rischio basso - Assente
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 302 codice penale Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di		Rischio basso - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.		
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.		Rischio basso - Assente
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 2 -Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 Commets une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification,		Rischio basso - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.</p> <p>Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert.</p> <p>Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;</p> <p>Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>		
Articolo 25-quater.1	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la</p>	<p>Articolo 583-bis codice penale</p> <p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili</p>		<p>Rischio basse <u>improbabile</u> - Assente</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p><u>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</u></p> <p><u>1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</u></p> <p><u>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</u></p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>		
Articolo 25- quinqües	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche</p>	<p>Articolo 600 codice penale</p> <p><i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque <u>al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, a prestazioni</u></p>		Rischio basso - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>. 1, e 600-<i>quinqües</i>, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, secondo comma, 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>. 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione <u>di vulnerabilità</u>, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>		
Articolo 25- <i>quinqües</i>	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-<i>bis</i> codice penale Prostituzione minorile <u>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</u></p> <p><u>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</u></p> <p><u>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</u></p> <p><u>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</u></p> <p>Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a</p>		Rischio basso - assente



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>dodici anni e con la multa da 15.493,00 a 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5.164,00.</p> <p>Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.</p>		
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-ter codice penale <i>Pornografia minorile</i> <u>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</u> <u>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</u> <u>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</u> <u>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</u> <u>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</u> <u>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</u> <u>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena</u></p>		Rischio basso - assente



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</u></p> <p><u>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</u></p> <p><u>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</u></p> <p>Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822,00 a 258.228,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582,00 a 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549,00 a 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>		
Articolo 25-quinquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-<i>quater</i> codice penale</p> <p>Detenzione di materiale pornografico</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene</p>		Rischio basso - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.		
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 600- <i>quater</i> -1 codice penale Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli articoli 600- <i>ter</i> e 600- <i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.		Rischio basso - assente
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 600- <i>quiquies</i> codice penale Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 a 154.937,00.		Rischio basso - assente
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 601 codice penale Tratta di persone <u>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o</u>		Rischio basso - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</u></p> <p><u>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</u></p> <p><u>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</u></p> <p><u>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</u></p> <p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>		
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 602 codice penale Acquisto e alienazione di schiavi</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i</p>		Rischio basso - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.		
Articolo 25-quinquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Art. 603-bis codice penale Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>-1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>-2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>-Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>-Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>-1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>-2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>-3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>-4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>-Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>-1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>-2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano</p>		Rischio basso - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		minori in età non lavorativa; -3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro		
Articolo 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 609 undecies codice penale Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.		Rischio basso - assente
Articolo 25-sexies	Abusi di mercato 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Abuso di informazioni privilegiate 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000,00 a 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione		Rischio potenziale medio - basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p><u>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</u></p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>		
Articolo 25-sexies	<i>Abusi di mercato</i>	<p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p><i>Manipolazione del mercato</i></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000,00 a 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p><u>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</u></p>	<p><u>In ordine alla manipolazione, questa può essere attuata mediante la diffusione di notizie, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari e il porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.</u></p> <p><u>Esemplificazioni:</u></p> <p><u>-operazioni di compravendita false o fuorvianti, operazioni di compravendita che</u></p>	<p>Rischio <u>potenziale</u> medio– basso</p>



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
			<p><u>fissano il prezzo a livelli anomali e artificiali, operazioni di compravendita che utilizzano artifici, inganni o espedienti e, infine, artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</u></p> <p><u>Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.</u></p> <p><u>In effetti a livello associativo, i soggetti operanti per Assifact potrebbero essere nelle condizioni di venire a conoscenza di informazioni privilegiate ma appare effettivamente difficile che da questo possa generarsi l'integrazione della manipolazione del mercato effettivamente.</u></p>	
Articolo 25-septies	<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i> 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del	Articolo 589 codice penale <i>Omicidio colposo</i> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.		Rischio basso– assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p><u>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono</p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)		
Articolo 25-septies	<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	Articolo 590 codice penale Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123,00 a 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309,00 a 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500,00 a 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. <u>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</u> Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena		Rischio basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.		
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	Articolo 648 codice penale <i>Ricettazione</i> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516,00 a 10.329,00. <u>La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.</u> La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.	<u>La fattispecie può configurarsi in ambito associativo nell'ipotesi esemplificativa di acquisto a prezzo notevolmente sotto il valore di mercato di personal computer, telefoni cellulari o altri prodotti provenienti da furto.</u>	Rischio <u>potenziale medio</u> - basso- assente
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Articolo 648-bis codice penale <i>Riciclaggio</i> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa <u>da euro 5.000 a euro 25.000</u> da 1.032,00 a 15.493,00.	<u>La fattispecie può realizzarsi in ambito associativo nell'ipotesi in cui un soggetto operante per Assifact acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto ovvero si intromette per farle ricevere, acquistare od occultare, procurando</u>	Rischio <u>potenziale medio</u> - basso- assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. _Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	vantaggio ad Assifact.	
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Articolo 648-ter codice penale Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 da 1.032,00 a 15.493,00 . La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. _Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		Rischio basso– assente
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Articolo 648-ter.1 codice penale Autoriciclaggio Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12		Rischio basso– assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Articolo 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	Art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1, lettera a bis comma 3 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ... a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; ... La pena e' della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.		Rischio potenziale medio-basse
Articolo 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	Art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è	Installazione di software "piratati" e quindi senza licenza	Rischio potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità</p>		
Articolo 25 novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.</i>	<p>Art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o</p>		Rischio potenziale medio - basso



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di</p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.</p>		
Articolo 25 novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.</i>	<p>Art. 171-septies legge 22 aprile 1941, n. 633</p> <p><u>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</u></p> <p><u>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</u></p>		Rischio remoto



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.		
Articolo 25 novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.</i>	Art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.		Rischio potenziale basso - assente
Articolo 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	377-bis codice penale Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	La fattispecie può configurarsi quando Assifact sia coinvolta, direttamente o indirettamente, in un processo penale e i soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione pongano in essere condotte inopportune (con violenza o minaccia o promessa di utilità) nei confronti dei testimoni o degli imputati per indurli a rendere false dichiarazioni.	Rischio basso potenziale medio basso
Articolo 25 undecies	Reati ambientali. 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti	Art. 452-bis. Inquinamento ambientale E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene	Rischio basso improbabile o - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3,</p>	<p>multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).</p>	



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p>			



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p>			



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.			
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	Art. 452- quater. Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	Art. 452-quinquies Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio improbabile o assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	<p>Art. 452-octies</p> <p>Circostanze aggravanti</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	<p>Art. 452-sexies</p> <p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito Articolo 25 undecies con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	<p>Art. 727-bis.</p> <p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,</p>		Rischio improbabile o



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	ART. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni		Rischio improbabile o assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<u>internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</u>		
<u>Articolo 25 undecies</u>	<u>Reati ambientali</u>	<p>ART. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</u></p> <p><u>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (1)</u> <u>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</u> <u>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</u></p> <p><u>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u></p> <p><u>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera</u></p>		<u>Rischio improbabile o assente</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>		
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	<p>ART. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>Bonifica dei siti</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. (1)</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>		Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	<p>ART. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>-Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui</p>		Rischio improbabile o assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	ART. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale. T raffico illecito di rifiuti 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.		Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	ART. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale. a Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella		Rischio improbabile o assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</u></p> <p><u>4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</u></p>		
<u>Articolo 25 undecies</u>	<u>Reati ambientali</u>	<p><u>Art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u></p> <p><u>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</u></p> <p><u>...</u></p> <p><u>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</u></p> <p><u>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</u></p> <p><u>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti</u></p>		<u>Rischio improbabile o assente</u>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.		
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	Art. 279 .Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sanzioni ... 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.		Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.		Rischio improbabile o assente
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente		Rischio improbabile o assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.		
Articolo 25 undecies	Reati ambientali	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni		Rischio improbabile o assente
Articolo 25 duodecies	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato ... 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti apicali che operano per Assifact assumano in ambito associativo personale straniero con documentazione non in regola con le previsioni normative	Rischio potenziale medio basso moderato
Articolo 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) ... 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti apicali che operano per Assifact organizzino, dirigano, finanzino o siano altrimenti coinvolti, per vantaggio	Rischio basso e improbabile



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><u>ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</u></p> <p><u>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.</u></p> <p><u>3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.</u></p> <p><u>...</u></p> <p><u>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la</u></p>	<p><u>associativo, nell'ingresso illegale di persone straniere in Italia.</u></p> <p><u>ovvero nel caso in cui</u></p> <p><u>i soggetti apicali che operano per Assifact siano coinvolti, per vantaggio associativo, nella permanenza in Italia di persone straniere entrate illegalmente in Italia.</u></p>	



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
-Art. 25-terdecies	<u>Razzismo e xenofobia</u> <u>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</u> <u>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</u> <u>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</u>	<u>pena e' aumentata da un terzo alla meta'.</u> Art. 3 comma 3-bis legge 13 ottobre 1975, n. 654 (<u>Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966</u>) 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano in nome e per conto di Assifact pongano in essere, per vantaggio associativo, comportamenti, iniziative o campagne di comunicazione che abbiano finalità xenofobe e razziste.	Rischio basso e improbabile